

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI E DEI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAGLI ANIMALI PREDATORI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

MISURE PREVENTIVE

Art. 8 (Oggetto)

1. Gli articoli del presente capo disciplinano i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'attuazione sul territorio della Valle d'Aosta delle misure preventive contro i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico ai sensi della legge regionale n. 17 del 15 giugno 2010 dei Capi I e III e dei vigenti regimi di aiuti in tale settore.

Art. 9 (Suddivisione del territorio)

1. I contributi di cui al presente capo sono erogati sull'intero territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13 della l. r. 17/2010, in quanto, a seguito dei risultati del programma regionale di monitoraggio del lupo, la presenza della specie è accertata sull'intero territorio della Valle d'Aosta.

Art. 10 (Compatibilità con la normativa europea)

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Art. 11 (Beneficiari)

1. Possono usufruire dei contributi per l'adozione di misure preventive i proprietari e i conduttori di allevamenti o di alpeggi registrati all'anagrafe regionale, residenti in Valle d'Aosta.

Art. 12
(Misure di prevenzione)

1. Le misure preventive oggetto dei contributi di cui all'articolo 1 sono volte a diminuire i danni da predazione favorendo il parcheggio notturno degli animali, la messa in atto di sistemi e/o azioni di difesa nonché la loro sorveglianza.

2. I contributi per l'attuazione delle misure preventive concernono le seguenti spese.

a) Acquisto di recinzioni per il contenimento degli animali, come di seguito specificate:

Recinzioni elettrificate mobili.

Finalità: la recinzione elettrificata mobile è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici. Questa tipologia di recinzione può essere spostata frequentemente.

Caratteristiche: sono previste due tipologie di recinzioni elettrificate mobili.

- Moduli di reti elettriche con altezza di almeno 140 cm con paleria sintetica o metallica (120 cm in zone non servite da strade), da collegare ad un elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti devono essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto.
- Paline sintetiche o in ferro poste ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. Tali paline devono avere un'altezza minima fuori terra di 140 cm con n. 5 ordini di filo (120 cm e 4 ordini di filo in zone non servite da strade) da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. I cavi, montati su isolatori adeguati, vanno montati alle seguenti altezze da terra: 15 cm, 45 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm. L'altezza della recinzione va adattata alla pendenza del terreno. Dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti devono essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto. La recinzione deve seguire il profilo del terreno, ossia il filo inferiore deve rimanere sufficientemente vicino al suolo.

Inoltre devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati della recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 m. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Recinzioni elettrificate semipermanenti.

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo. Questa tipologia di recinzione va spostata saltuariamente od installata solamente in alcuni periodi dell'anno.

Caratteristiche: realizzazione con pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza con altezza minima, fuori terra di 150 cm, infissi nel terreno per 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra devono essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 2 J. I cavi, montati su isolatori adeguati, vanno piazzati alle seguenti altezze da terra: 15 cm, 45 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm. L'altezza della recinzione deve essere adattata alla pendenza del terreno. Dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza. Inoltre devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati della recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 m. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Recinzioni fisse.

Finalità: la recinzione fissa ha la finalità di proteggere aree di medio-piccole dimensioni per la custodia degli animali e/o il parcheggio notturno.

Caratteristiche: pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza, con altezza minima, fuori terra, di 150 cm, infissi per almeno 35 cm nel terreno e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia con la parte inferiore della recinzione sufficientemente vicina al suolo in modo da non lasciare possibili varchi. Rete metallica con fori di dimensione massima 20x20 cm e con altezza minima fuori terra di 145 cm. La rete deve essere saldamente legata ai pali mediante filo di ferro o altra tipologia di fissaggio. L'altezza della recinzione deve essere adattata alla pendenza del terreno: dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza.

E' consentito l'utilizzo di pali in ferro o in cemento purché si provveda alla loro mascheratura con elementi lignei, in modo da rispettare le caratteristiche indicate.

b) Acquisto di dissuasori faunistici, come di seguito specificato.

Dissuasori faunistici.

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento, alimentato a batteria e pannelli solari, funziona in

automatico senza l'intervento dell'operatore. E' adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni sono riprodotti in maniera casuale.

Caratteristiche: dissuasore acustico/luminoso attivabile attraverso sensori PIR e/o timer. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- Costruzione certificata per uso esterno;
- Presenza di altoparlante ad alta potenza e/o luci led;
- Alimentazione da batteria ricaricabile, pannello fotovoltaico o corrente alternata;
- Attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile o sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale;
- Emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno di assuefazione.

c) Acquisto di cani da guardiania, del cibo, delle spese veterinarie e di cartelli informativi sulla presenza dei cani e sulle regole di buon comportamento.

d) Presenza stabile in alpeggio di un pastore salariato durante il periodo di monticazione, addetto alla gestione e alla sorveglianza delle greggi.

e) Gestione e sorveglianza delle greggi effettuata dal proprietario o dai collaboratori familiari, durante il periodo di monticazione, con il contestuale impiego di cani da guardiania e recinzioni.

3. Sono altresì ammesse a contributo le spese per il trasporto in elicottero del materiale necessario all'attuazione della misura di cui al comma 2, lettera a), in zone non raggiungibili con altri mezzi.

4. Oltre ai contributi cui al comma 2, possono essere concessi contributi per ulteriori misure preventive proposte a titolo sperimentale e concordate con le strutture regionali competenti in materia di fauna selvatica e di zootecnia.

5. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono erogabili se interessano gruppi di

ovini, caprini, bovini, equini e altre specie di interesse zootecnico di almeno 10 capi di bestiame iscritti all'anagrafe nazionale del bestiame; il contributo di cui al comma 2, lettera d), finalizzato alla presenza di un pastore incaricato della conduzione, sorveglianza e ricovero notturno degli animali, è erogabile se interessa greggi di ovini e/o caprini di almeno 100 capi iscritti all'anagrafe nazionale del bestiame, raggiungibili anche con l'aggregazione di più allevamenti; il contributo di cui alla lettera e) è erogabile se interessa greggi di ovini e/o caprini di almeno 50 capi iscritti all'anagrafe nazionale del bestiame ed il contestuale utilizzo di cani da guardiania e recinzioni.

Art. 13
(Spese non ammissibili)

1. Non sono considerate ammissibili le spese effettuate prima della data di presentazione della domanda.
2. Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:
 - opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
 - acquisto di materiale usato;
 - costi di manodopera;
 - spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);

 - spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di locazione finanziaria (leasing);
 - spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
 - oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
 - IVA, nel caso in cui i beneficiari recuperino l'imposta.

Art. 14
(Modalità di presentazione delle richieste)

1. La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, in forma preventiva, alla competente struttura compilando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione regionale.
Le richieste pervenute dopo il 31 marzo concorrono all'istruttoria delle domande dell'anno seguente.
L'istanza dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione dell'intervento che si intende eseguire;
 - b) preventivo di spesa per l'acquisto del materiale;
 - c) fotocopia codice fiscale;
 - d) fotocopia codice IBAN.
2. I titolari di allevamenti che hanno presentato domanda presso l'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali al fine di ottenere le agevolazioni previste dai regolamenti comunitari, statali e regionali in materia di conservazione dell'ambiente agricolo montano possono allegare una dichiarazione di avvenuta presentazione di tali domande.
3. Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere inoltrate, corredate di fotocopia, fronte-retro, di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
4. Nel corso dell'anno non potrà essere inoltrata più di una richiesta di contributo da parte del soggetto interessato.

Art. 15

(Istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie)

1. La Struttura competente in materia di fauna selvatica e nei 60 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 14, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile e l'importo del contributo concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "de minimis" dichiarati da ciascun richiedente.

2. In base alle risultanze dell'istruttoria, le domande ammissibili sono suddivise per tipologia di misura preventiva, da avviare a contributo con il seguente ordine di priorità, secondo la data di presentazione della domanda:

- 1° Recinzioni;
- 2° Cane da guardiania;
- 3° Dissuasori faunistici;
- 4° Pastore;
- 5° Sorveglianza attiva con cani e recinzioni;
- 6° Trasporto elicottero;
- 7° Misure sperimentali.

3. Gli elenchi, approvati con apposito Provvedimento dirigenziale, indicano le istanze ammesse a finanziamento, quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficiente disponibilità finanziaria e quelle non ammissibili.

4. Le domande non ammesse a contributo per insufficienza della disponibilità finanziaria sono avviate a finanziamento, secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2, in caso di nuova disponibilità di risorse nell'anno di riferimento; le domande non finanziate sono inserite con priorità negli elenchi dell'anno successivo.

Art. 16

(Entità ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo è corrisposto nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Le spese ammesse, a seconda della tipologia di misura attuata, sono le seguenti:

- acquisto delle recinzioni: fino ad un massimo di euro 5.000 per chi possiede almeno 50 capi di bestiame, fino ad un massimo di euro 3.000 per gli altri; le spese per la loro sostituzione sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica e comunque il periodo di ammortamento non deve essere inferiore a 5 anni per l'elettrificatore e di 3 anni per le reti (salvo casi di danneggiamenti dovuti a particolari cause verificate dall'ufficio);
- acquisto dei dissuasori faunistici: fino ad un massimo di euro 2.000; le spese per la loro sostituzione sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica;
- acquisto di 2 cani da guardiania: fino ad un massimo di € 1.000 per cane; i cani devono assicurare una presenza costante con gli animali presenti nell'allevamento;
- spese di nutrizione e veterinarie per 2 cani da guardiania: fino ad un massimo di € 800 annui per cane; i cani devono assicurare una presenza costante con gli animali presenti nell'allevamento;
- acquisto di cartelli informativi sulla presenza dei cani e sulle regole da seguire da parte degli escursionisti o delle persone in generale: fino ad un massimo di € 400;
- presenza stabile in alpeggio di un pastore salariato durante il periodo di monticazione (greggi di almeno 100 ovini e/o caprini raggiungibili anche con l'aggregazione di più allevamenti): fino ad un massimo di euro 1.500 mensili per un dipendente salariato; il contributo è diminuito percentualmente per periodi inferiori al mese;

- gestione e sorveglianza delle greggi effettuata dal proprietario o dai collaboratori familiari, durante il periodo di monticazione, con il contestuale impiego di cani da guardiania e recinzioni : 500 euro mensili; il contributo è diminuito percentualmente per periodi inferiori al mese.
3. Il trasporto in elicottero delle recinzioni atte al contenimento e alla protezione del gregge in zone non raggiungibili con altri mezzi è rimborsato, secondo le percentuali di cui al presente articolo, nella misura di un viaggio all'epoca della monticazione ed uno a quella della demonticazione.
 4. Tutti i contributi sono erogati previa presentazione di documentazione in originale comprovante le spese sostenute; per le recinzioni fisse dovranno anche essere consegnati i documenti abilitativi alla loro realizzazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
 5. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
 6. La Struttura regionale competente procederà, a campione, all'effettuazione di specifici sopralluoghi volti a verificare la presenza e il corretto utilizzo delle misure di protezione richieste.
 7. Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, mediante la trasmissione della documentazione di cui al comma 4, entro il 31 dicembre dell'anno di accoglimento e finanziamento della richiesta, fatta salva l'impossibilità di attivazione delle misure richieste entro tale termine per sopravvenuti motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente; in tal caso, il termine è posticipato al 31 dicembre dell'anno successivo; dopo tale data, il finanziamento è revocato.
Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate o le attrezzature acquistate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto degli interventi realizzati.
 8. Fermo restando che l'avvio dell'intervento deve avvenire successivamente alla presentazione della richiesta di contributo, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.
 9. Non si procede al finanziamento di nuove richieste sino alla rendicontazione di richieste precedenti.
 10. La rinuncia o la mancata realizzazione di una misura dopo aver ottenuto il finanziamento, comporta l'impossibilità di richiedere il contributo per l'anno successivo, fatti salvi motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Per il solo 2022, le richieste di contributo per l'attuazione di misure di prevenzione possono riguardare interventi già effettuati nel precedente triennio, previa valutazione positiva della struttura regionale competente.